

## SOCIETA' E SERVIZI PUBBLICI

### **Compensazione legale legittima tra il Comune e la partecipata**

Nell'ambito dei rapporti tra l'ente locale e la società partecipata, la Pa gode di un'ampia capacità di diritto privato e può utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento giuridico le offre per perseguire le proprie finalità istituzionali, purché non ci sia una contraria disposizione di legge.

All'insegna di questo principio la Corte dei conti, sezione di controllo per il Veneto, con la [deliberazione n. 244/2017/PRSP](#) riconosce la possibilità che il Comune applichi la compensazione legale ex articolo 1243, primo comma, del codice civile al rapporto crediti/debiti con la propria partecipata, sempre che essi siano «reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati (o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo) nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti».

#### **Il fatto**

Nel caso al vaglio della Sezione veneta, il Comune è titolare di un'esigua partecipazione (1,04%) in una società pubblica affidataria diretta del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia.

In tale contesto, i giudici puntano l'attenzione sul rapporto crediti/debiti tra il Comune e la società, stante il fatto che quest'ultima risulta pesantemente indebitata nei confronti degli enti soci, non solo per il mancato rimborso delle rate dei mutui già da tempo scadute, ma anche perché la partecipata nel 2012, al fine di mantenere l'affidamento in house del servizio idrico sul territorio, ha acquisito una società a sua volta indebitata, aggravando così la propria esposizione finanziaria (dovuta anche alla necessità di eseguire gli investimenti previsti dal piano tariffario adottato dall'Autorità d'ambito).

La questione è grave e delicata, al punto che il Comune capoluogo, anch'esso socio e titolare di un consistente credito verso la società, si rivolge al Tribunale competente per l'emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti della partecipata per il recupero di quanto dovuto.

#### **La compensazione**

Per affrontare questa situazione critica, nel 2014 l'assemblea dei soci approva il piano di rientro con la possibilità di "compensare" i crediti dei singoli enti con i crediti maturati dalla società nei confronti dei soci mediante l'esecuzione, da parte della società stessa, di alcuni lavori di manutenzione (segnatamente, «lavori di pulizia delle caditoie»).

#### **L'esame del Collegio**

Come si è detto, tale forma di compensazione è oggetto di esame da parte del collegio, che non formula rilievi in ordine all'applicazione dell'istituto, ma enuncia alcune cautele e avvertenze da rispettare in tale frangente.

È indispensabile, scrivono i giudici, che vi sia piena corrispondenza tra le rispettive risultanze, e che quindi:

- a) l'ammontare del credito vantato dalla partecipata nei confronti dell'ente socio, quale corrispettivo dei lavori di manutenzione, corrisponda alla posta debitoria iscritta, al medesimo titolo, nel bilancio dell'ente;
- b) l'ammontare del credito (residuo attivo) iscritto nel bilancio dell'ente socio, per il rimborso dei ratei di mutuo non corrisposto dalla società, corrisponda al debito dovuto, sempre a tale titolo, dalla partecipata.

### **I rilievi della Corte**

Queste indicazioni non trovano puntuale riscontro nel caso di specie, per cui il collegio muove alcuni rilievi alla situazione del rapporto debiti/crediti tra il Comune e la società.

Nel bilancio di quest'ultima, infatti, non trova chiara rappresentazione il debito verso i soci, in quanto inserito nella voce «debiti verso fornitori», e inoltre la società individua, quale credito da portare in compensazione, anche quello derivante dall'esecuzione di alcuni lavori non previsti dal contratto di servizio che disciplina l'affidamento del servizio.

Si tratta però di obiezioni marginali e circoscritte alla gestione dei rapporti tra quel Comune e la relativa partecipata, che non intaccano la teorica possibilità di ricorrere alla compensazione legale tra debiti e crediti, ove sussistano i requisiti prescritti.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/05/2017*

*Autore: Michele Nico*